

## News fiscale del 19.09.2023

### DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA DELLO SPORT

### LE PRINCIPALI NOVITÀ RELATIVE AL DLGS 39/2021

### IN VIGORE DAL 19.09.2023

#### ❖ PREMESSA

È stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023](#) il Decreto Legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019).

Nella presente news riportiamo alcune delle principali novità riguardanti il D.lgs. 39/2021.

#### ❖ LE NOVITÀ

##### Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (art. 6 D.lgs. 36/21)

In ottica di coordinamento con il d.lgs. n. 36/2021, viene integrata anche in questo provvedimento la definizione di associazione o società sportiva dilettantistica, con il riferimento al settore paralimpico e all'iscrizione nel Registro.

Inoltre, sempre in tema di definizioni, si modifica quella del Registro, intendendosi tale il registro istituito presso il Dipartimento dello sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa.

L'accesso al Registro viene consentito anche alle Regioni e Province autonome.

Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, in possesso di specifici requisiti. Il Dipartimento per lo Sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

L'Autorità di Governo delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.

Il decreto interviene, inoltre, sulle modalità di iscrizione al Registro, disponendo che la relativa domanda venga inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta della ASD o SSD, dall'Organismo Sportivo di riferimento, anche paralimpico, al quale spetta il compito di verificare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto.

### Abolizione modello EAS (art. 6, co. 6-bis D.Lgs. 39/21)

Alle **ASD e SSD iscritte nel RAS** non si applica l'obbligo di trasmissione ex art. 30, co. 1, D.L. n. 185/2008 e comunque tali enti **non sono tenuti** alla **presentazione del modello EAS**. Tali enti comunicano, infatti, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali in apposita sezione del RAS.

### Acquisto personalità giuridica (art. 14 D. lgs. 36/20)

Vengono recepite le osservazioni avanzate dal notariato al fine di sbloccare l'operatività della procedura agevolata di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche:

- viene previsto un **patrimonio minimo** per il conseguimento della personalità giuridica. A tal fine si considera patrimonio minimo una somma liquida e disponibile **non inferiore a 10.000 euro**. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
- viene confermato il **ruolo centrale del notaio** che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta. Il notaio, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del d.lgs. 39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo entro 20 giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica;
- viene prevista una procedura analoga a quella disciplinata dal Codice del Terzo Settore (e dal codice civile per le società di capitali) in merito alla disciplina del **mantenimento dell'integrità patrimoniale**, stabilendo che, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro dei soci), oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.



Con riguardo alla consistenza del patrimonio minimo, si ritiene che per le **ASD già esistenti**, in analogia con le indicazioni fornite con riguardo agli ETS dal Notariato di Milano nella **massima n. 5** (Commissione Terzo Settore), la **relazione giurata** di stima sia **sempre necessaria** anche in presenza di una somma liquida di almeno 10.000 euro, essendo «*necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza*».



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



AUTOWIA

MASCHIO

OROGEL

Situs Italia

FORNITORI UFFICIALI